

Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) COVID-19



La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) è disciplinata dall'art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021. Originariamente introdotte per le attività che avessero luogo nelle Regioni in zona gialla, il loro impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell'art. 9-bis del citato DL n.52/2021, inserito dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.

Green Pass = certificazione in formato digitale e stampabile che contiene un Qr-Code per verificarne autenticità e validità

Il Green Pass consente l'accesso in sicurezza alle diverse attività, rappresentando uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio. Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici.

GREEN PASS E LO SPORT

Ecco cosa c'è da sapere e quali sono le regole per chi vuole allenarsi e fare sport :



Palestre e Piscine

Il decreto-legge del 23 luglio prevede l'obbligo di Green Pass in "piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso", a partire dallo scorso 6 agosto. Ogni persona sopra i 12 anni di età deve quindi avere con sé e mostrare il Green Pass per accedere a palestre e piscine



Le Misure di Sicurezza

Fondamentale anche continuare a rispettare i protocolli già in vigore da mesi: obbligo di mascherina al chiuso (tranne durante la doccia e l'allenamento), misurazione della temperatura all'ingresso, mantenere la distanza di due metri dalle altre persone in palestra e 7 metri quadrati per ogni nuotatore in vasca



Come Funziona per i più piccoli

Tutti i minori di 12 anni non dovranno avere il Green Pass. Dovranno esibirlo solo i loro accompagnatori che li accompagnano negli spogliatoi o li vanno a riprendere entrando nella struttura.

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Si ricorda che dal 6 agosto 2021, si è introdotto l'impiego delle cosiddette "certificazioni verdi covid-19" o Green Pass, per l'accesso in tutti i locali al chiuso e ambienti attinenti alle attività sportive di ogni livello.

Sarà quindi possibile svolgere alcune attività sportive solo se si è in possesso di Green Pass

Per le Società Sportive, questo si traduce nell'obbligo, a cura dei Gestori dei Servizi, di verificare che all'accesso dei locali sportivi, servizi ed attività erogate, tutti i Soggetti Sportivi, siano dotati del Green Pass, in particolare di:

a) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

b) avvenuta guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

c) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore dal momento del prelievo). Prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

Tali certificazioni, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esentati da idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dal servizio sanitario nazionale, secondo i disposti di legge. Per facilitare le "procedure di verifica", si raccomanda, tramite il seguente indirizzo web: <https://www.dgc.gov.it/web/app.html> di scaricare l'App "VerificaC19", che consente, nel rispetto delle procedure di tutela dei dati riservati, un'efficace ed agevole verifica del Green Pass.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti, si rimanda alle FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo: <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/> in particolare



GLI SPORT ALL'APERTO

Il decreto di luglio non prevede l'obbligo del Green Pass per gli sport all'aperto. Tuttavia CSAIn consiglia di richiederlo comunque, dal momento che l'utente utilizza ambienti al chiuso, come docce, wc e spogliatoi. Se invece l'utente vuole usare esclusivamente le zone esterne (piscine all'aperto e solarium, campi da gioco, ecc.), è possibile chiedere di compilare una specifica autocertificazione che permette di accedere solo in quelle aree. Queste persone non potranno però accedere a spogliatoi, bar o altri ambienti al chiuso



All'arrivo al sito di gioco, un operatore sportivo addetto, controllerà la validità del Green Pass con l'App VerificaC19 scansionando il QR-CODE



E' consigliabile che tutto il personale e gli operatori presenti nei siti di gioco, sia dotato di Green Pass, così come gli spettatori che accedono alla struttura sportiva.



In riferimento all'utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l'obbligo di rispettare quanto indicato dalle linee guida

Ci ognuno di noi si attenga scrupolosamente alle regole, per tutelare la salute di tutti e per continuare ad allenarsi in sicurezza, evitando nuove chiusure

VADEMECUM

Per operatore sportivo si intende sia chi pratica l'attività (atleti, allenatori), sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori CSAIn a vario titolo, staff, giudici, cronometristi, personale medico e sanitario del soccorso, accompagnatori, ecc.)

Per sito sportivo si intende ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, o centro di attività motoria, fornito dei relativi attrezzi, di spogliatoi, di impianti igienici e docce, ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Per organizzazione sportiva si intende ogni ASD, SSD o BAS affiliata.

Per persona accreditata si intende una persona facente parte dell'organizzazione dell'evento o che ne prenda parte a vario titolo: media (giornalisti, fotografi, operatori radio-TV, ecc.), Forze dell'Ordine, autorità, ecc.

Per spettatore/pubblico si intende una persona esterna all'organizzazione e non partecipante all'attività.

Per tutte le informazioni relative alle singole attività sportive, si raccomanda di seguire le indicazioni e le linee guida emanate dalle Federazioni di riferimento



LE SANZIONI GREEN PASS

Per chi non rispetta l'obbligo in vigore dal 6 agosto sono previste sanzioni pesanti. In particolare, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione vengono applicate queste sanzioni:

- multa da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente;

- qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

CAPIENZA IMPIANTI

Per gli eventi e le competizioni sportive si applicano le seguenti prescrizioni:

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso;

in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.